



Reg. Cron. Pubbl. n. 590
Del 03.08.1981 18.08.2011

COMUNE DI TORRETTA

Provincia Reg. di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
C.F. 80020560829 - P. IVA 00744660820
e-mail: sindaco.torretta@libero.it

Ordinanza Sindacale n. 59 del 03-08-2016

Oggetto: Disciplinare sull'attività di intrattenimento musicale, e la vendita di prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Torretta

Il Responsabile Settore Amministrativo al Sindaco la seguente proposta di ordinanza:

PREMESSO

che si definiscono:

1. **locale pubblico**, secondo la sentenza nr. 56 del 15/04/1970 della Corte Costituzionale, è tale quando si accerta che all'interno si svolge un'attività professionale organizzata allo scopo di lucro e diretta allo scambio e alla produzione di beni e servizi.
2. **esercizi pubblici** quelli definiti dal Capo II del T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di P.S. del 18 giugno 1931 n.773):
 - a. Gli esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande;
 - b. Gli esercizi ricettivi;
 - c. Le sale gioco (detenzione di apparecchi e congegni per i giochi leciti);
 - d. Le attività di distribuzione di apparecchi e congegni per i giochi consentiti (leciti);
 - e. Le attività di raccolta scommesse (competenza della Questura);
3. **locali di pubblico spettacolo** teatri, cinematografi, auditori e sale convegno, locali notturni, discoteche e sale da ballo, teatri tenda, circhi, spettacoli viaggianti, fiere e mostre/esposizioni disciplinate dall'art. 115 del T.U.L.P.S.

Si tratta in generale di locali nei quali l'attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all'attività di somministrazione, per cui né i pubblici esercizi, né gli esercizi, stabilimenti balneari e/o solarium, sono classificabili in tale definizione.

4. **manifestazioni temporanee** si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o concerti eventi di varia natura, che si svolgono in un determinato periodo comunque inferiore all'anno, con una data di inizio e fine precise, distinte in:

4.1 **eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti** prive di strutture specificamente destinate all'ostacolo del pubblico;

4.2 **attività di trattenimento complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi non aventi una capienza superiore a 100 persone** (attività di karaoke, piano bar, ecc);

5. Piccoli spettacoli ed intrattenimenti senza ballo esercitati all'interno di Pubblici esercizi le esecuzioni musicali a carattere saltuario, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti, quali esecuzioni dal vivo (piano bar), o esecuzioni meccaniche in orari limitati, concertini con strumento meccanico le cui esecuzioni musicali sono organizzati da precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente, a condizione che:

- a) l'ingresso sia libero e gratuito;
- b) l'attività di intrattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- c) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
- d) il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- e) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati, ovvero non si configuri in genere l'attività di pubblico spettacolo per il quale è previsto il rilascio della licenza art. 68 del T.U.L.P.S..

Il mancato rispetto anche solo di uno o di alcune di tali condizioni, fa scattare i presupposti dell'imprenditorialità e configura l'attività di pubblico spettacolo.

Considerato che

nel territorio Comunale sono presenti numerosi Pubblici Esercizi Commerciali che, soprattutto, nel periodo estivo intrattengono il pubblico con attività musicali negli spazi esterni di pertinenza concessi in uso;

molti di essi sono ubicati all'interno delle aree destinate alla residenza sia stabile che stagionale;

in questi ultimi anni, lo svolgimento di tali intrattenimenti è avvenuto in maniera incontrollata;

anche causa a mancanza del piano di zonizzazione acustica (Legge 447/195) e di Regolamenti per lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale di pubblici spettacoli;

gli interessi legati allo svolgimento di attività economiche e allo svago notturno che questa Amministrazione intende favorire, non possono confliggere con la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo e soprattutto con la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica.

Ritenuto,

pertanto, opportuno nelle more dell'elaborazione dei predetti regolamenti prevenire il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica, in quanto l'aspetto concernente la tranquillità dei Cittadini è l'aspetto fondamentale da tutelare;

Dato atto che:

ciò può essere perseguito nei fatti attraverso la limitazione degli orari in cui è possibile usufruire dell'intrattenimento musicale e ove consentito il consumo di prodotti alcolici e di bevande negli spazi aperti al pubblico per evitare potenziali situazioni di pericoli o di degrado;

tale obiettivo può essere immediatamente conseguito attraverso l'emanazione di apposita ordinanza contingibile ed urgente di durata limitata al periodo estivo;

Visto l'art 659 c.p.;

Visto il R.D. 773/91 art 100, nonché Part.120 del t.u.Lp.s.;

Vista la legge 25/81/991 n.287; Vista la legge 447/1995 art.8

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991. il D.P.C.M. 14/11/1997 ed il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215;

- Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Vista la legge 30/3/2001 n.125;

Visto il D.L. 117/2007 art.6 aggiornato con legge 29/7/2010;

Visto il D.L. 23/5/2008 n.92;

Visto il D.M. 5/8/2008;

Vista la Legge 94/2009 art.3;

Vista il D.Lgs. 26/3/2010 n.39;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il D.L. n 5/2012 e la legge 4/4/2012 n.35;

PROPONE

Zona a valle

Dalla data della presente sino al 30 Agosto 2016 nei giorni di Venerdì e Sabato, sino alle ore 2,00 del giorno successivo, la domenica sino alle ore 24,00 e dal 1°Settembre al 30 Settembre nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica, sino alle ore 24,00;

Zona , a monte :

Dalla data della presente sino al 30 Settembre 2016, nei giorni di Venerdì e Sabato e Domenica sino alle ore 24.00,

C) Di **disciplinare** in entrambi le zone, durante la stagione estiva 2016, lo svolgimento di manifestazioni temporanee così come definite al punto 4), per un numero massimo di 8 eventi per pubblico esercizio secondo le modalità della legge di conversione del "decreto cultura" che prevede che qualora le stesse prevedono un afflusso massimo di 200 persone e si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive previa preventiva presentazione di almeno 20 giorni prima dell'evento per consentire le verifiche previste dalla CCVPLS in considerazione dell'eccezionalità dell'attività svolta nel pubblico esercizio, fermo restando che non assumano valenza imprenditoriale (nel qual caso si tratterebbe di attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e secondo le modalità stabilite dalla legge per l'agibilità di cui al TULPS.

Prescrizioni da rispettare

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a:

- a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;
- b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora.

In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 60 (dB) fino alle ore 22,00 ed i 50 (dB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato.

c) vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni di spazi pubblici non idonei, ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

d) garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

Limitazione alla vendita di prodotti

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcolici, nel periodo sopra individuato, dalle ore 24,00 e fino alle ore 07,00, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, da parte degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche ed attività similari. E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, o comunque in lattine. Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art.6 del D.L. 11712007.

Sanzioni

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/91.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 250,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto normale dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge, 3/2003.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione del suono e dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/91, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 comma III della stessa legge 68/191.

E' prevista altresì la contestuale applicazione sulla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno del P. E. che non ha rispettato le limitazioni di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art 13 legge 68/181 per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20, comma III, della stessa legge 689/81.

Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione o fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Le disposizioni superiori si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro e decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

(Dott. Sebastiano Ferranti)

ILSINDACO

- Vista le superiori premesse e proposte e ritenute di farle proprie;

Ritenuto la propria competenza in materia

ORDINA

A) Di **disciplinare** nei pubblici esercizi, così come definiti al punto 5) consentendo l'attività di **Piccoli spettacoli od intrattenimenti senza ballo. esercitati all'interno degli stessi così come segue:**

Zona in valle :

Dal 1° Settembre al 30 Settembre nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica, sino alle ore 24,00;

Dalla data della presente sino al 30 Agosto 2016, nei giorni di Venerdì e Sabato, sino alle ore 2.00 del giorno successivo, la domenica sino alle ore 24,00. E dal 1° settembre al 30 settembre nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica sino alle ore 24,00

Zona a monte :

Dalla data della presente sino al 30 Settembre nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica, sino alle ore 24,00;

C) Di **disciplinare** in entrambi Le zone, durante la stagione estiva 2016, lo svolgimento di manifestazioni temporanee così come definite al punto 4), per un numero massimo di 8 eventi per pubblico esercizio secondo le modalità della legge di conversione del "decreto cultura" che prevede che qualora le stesse prevedono un afflusso massimo di 200 persone e si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive previa preventiva presentazione di almeno 20 giorni prima dell'evento per consentire le verifiche previste dalla CCV e LS in considerazione dell'eccezionalità dell'attività svolta nel pubblico esercizio, fermo restando che non assumano valenza imprenditoriale (nel qual caso si tratterebbe di attività di spettacolo e intrattenimento pubblico) e secondo le modalità stabilite dalla legge per l'agibilità di cui al TULPS.

Prescrizioni da rispettare

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a:

- a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;
- b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 60 (dB) fino alle ore 22,00 ed i 50 (dB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato.
- c) vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni di spazi pubblici non idonei, ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- d) garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

Limitazione alla vendita di prodotti

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcolici, nel periodo sopra individuato dalle ore 24,00 e uno alle ore 07.00, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina, da parte degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche ed attività similari. E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, o comunque in lattine. Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi secondo gli orari normati dall'art.6 del D.L. 11/7/2007.

Sanzioni

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/91.

Fatto salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrati che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo, variabile da € 250,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 7 bis del D.Lgs.n. 267/2000, modificato dalle legge 3/2003.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare, delle bevande in bottiglie /contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno del P.E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, commi III, della stessa legge 689/81.

Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto per quelle extraurbane o, quando lo ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni

Le disposizioni superiori si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, al Commissariato di Mondello, alla Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale di Torretta.

La notifica al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on - line del Comune di Torretta, nonché sul sito internet del Comune di Torretta, e negli spazi pubblici e ai titolari dei pubblici esercizi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:


- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Torretta;

ricorso al TAR di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Torretta;

-ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretoria del Comune di Torretta.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Gambino



Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è registrata al n dell'Albo Pretorio on-line ed è pubblicata sullo stesso a partire dal per rimanervi 15 giorni

IL MESSO C.LE

IL SEGRETARIO COMUNALE